

COMUNE DI PIASCO

PROVINCIA DI CUNEO

FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 1998

IL SINDACO

A norma dell'art. 1932 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66

INFORMA:

1. I giovani legalmente domiciliati in questo Comune, nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1998 sono obbligati a presentare, entro il mese corrente, a questo UFFICIO LEVA COMUNALE, domanda per la loro iscrizione nelle liste di leva. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i genitori o i tutori.
2. Ai sensi dell'art. 1933 del D.Lgs. n. 66/2010, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
 - a) I giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
 - b) I giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvochè giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
 - c) I giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
 - d) I giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
 - e) I giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, - lettere da A a D non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva e' considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.
3. Saranno iscritti d'ufficio i giovani domiciliati nel Comune la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva. Parimenti saranno iscritti i giovani che, per età presunta, si presenteranno spontaneamente all'iscrizione o vi saranno dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
Essi saranno cancellati dalla lista di leva se, prima della loro incorporazione, risulteranno di età minore di quella presunta.
La pubblicazione del presente manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva, ai sensi dell'art. 1932, comma 3, del D.Lgs n. 66/2010.
Questo manifesto, il relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009 n. 69, e' inserito anche nel sito Web istituzionale di questo Comune.

**PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO COMUNALE DI LEVA
Dalla residenza comunale, li 1° gennaio 2015**

**IL SINDACO
PONTE Roberto**

